

PATTI PARASOCIALI

tra

ANAS S.p.A. con sede in Roma, via Monzambano 10, C.F. 80208450587, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 80208450587, in persona del legale rappresentante il Presidente Dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28.2.2008

e

Regione del Veneto, con sede a Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, C.F.80007580279, in persona del legale rappresentante il Presidente On.le Dott. Giancarlo Galan, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 370 del 19.02.2008

Premesso che

(i) la Regione Veneto e ANAS S.p.A., in attuazione dell'art. 2, comma 290, della legge finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007, n°244) intendono procedere alla costituzione di una società partecipata pariteticamente da ANAS S.p.A. e Regione Veneto;

(ii) la società ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla Società Autostrada Padova-Venezia S.p.a. (di seguito congiuntamente le Opere). La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture;

(iii) la Giunta della Regione Veneto, con delibera n. 370 in data 19.2.2008 ha:

- approvato il testo dello Statuto della società mista, già convenuto e condiviso con ANAS e con il Ministero delle Infrastrutture;

(iv) con i presenti Patti Parasociali ANAS e la Regione Veneto intendono disciplinare principalmente la formazione ed il funzionamento degli organi societari così come previsti nello statuto.

Tanto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante dei presenti Patti Parasociali con valore di patto.

Articolo 2– Oggetto

2.1 Con i presenti Patti Parasociali le Parti intendono meglio definire le modalità di formazione e di funzionamento della società (d'ora in poi "la Società), costituita in attuazione dell'art. 2, comma 290, della legge finanziaria 2008, denominata Concessioni Autostradali Venete S.p.A.- CAV S.p.A., che opererà secondo lo statuto sociale Allegato 1 ai presenti Patti Parasociali (d'ora in poi "lo Statuto").

2.2 I presenti Patti Parasociali sostituiscono ogni altra precedente intesa comunque intervenuta tra le Parti in ordine alle modalità di formazione e funzionamento della Società e costituiscono tutte le intese esistenti tra le Parti con riferimento al medesimo oggetto.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Presidente

3.1 I cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società saranno eletti dall'Assemblea su designazione:

(i) quanto a tre componenti, da parte della Regione Veneto a seguito di designazione scritta da parte del Presidente p.t. della Giunta della Regione Veneto;

(ii) quanto a due componenti da parte di ANAS.

3.2 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi degli eligendi consiglieri di amministrazione con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea che dovrà procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione dei nominativi dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R., ovvero a mezzo fax o posta elettronica, purché sia documentabile l'effettiva ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 13.

Sui nominativi del Presidente e dell'Amministratore Delegato di cui ai successivi articoli 5 e 6, rispettivamente ANAS e Regione Veneto dovranno esprimere il proprio gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. L'assenso si intenderà espresso qualora il motivato dissenso non venga comunicato nei tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione del nominativo. La comunicazione del dissenso dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, purché sia documentabile l'effettiva ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 13.

3.3 Il primo Consiglio di Amministrazione della Società, nominato in sede di atto costitutivo, sarà composto da:

(i) per Regione Veneto:

Avv. Alfredo Biagini Presidente

Ing. Giuseppe Fasiol Consigliere

Dott. Adriano Rasi Caldogno Consigliere

(ii) per Anas:

Ing. Eutimio Mucilli, Amministratore Delegato

Ing. Carlo Bartoli, Consigliere.

Articolo 4 – Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione

4.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri di amministrazione designati dalla Regione Veneto, la Regione medesima si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far proporre dai restanti consiglieri di propria designazione il nominativo del nuovo consigliere di amministrazione, designato in forma scritta da parte del Presidente p.t. della Giunta della Regione Veneto, ed a farne votare la sostituzione dai medesimi consiglieri, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Per tale evenienza ANAS, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna a non far proporre dai consiglieri di propria designazione alcun nominativo per la sostituzione del consigliere cessato dalla carica e a far votare ai consiglieri medesimi il nominativo proposto dai consiglieri di designazione della Regione Veneto per la sostituzione.

4.2 Analogamente si procederà per il caso in cui il consigliere cessato dalla carica sia il Presidente. In tal caso ciascuna delle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì, nei confronti dell'altra a far votare dai consiglieri di propria designazione, alla carica di Presidente, il consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il consigliere nominato in sostituzione) indicato dai consiglieri di designazione della Regione Veneto.

Si applica anche per tale caso la procedura di consultazione e di gradimento di ANAS. La Regione Veneto dovrà, pertanto, previamente acquisire il gradimento di ANAS con le modalità di cui al precedente articolo 3.2, fermo restando che i termini ivi indicati si

intendono riferiti alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società che dovrà procedere alla nomina del Presidente.

4.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri di amministrazione designati da ANAS si procederà, a Parti invertite, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 4.1.

4.4 Qualora il consigliere cessato dalla carica sia l'Amministratore Delegato di cui al successivo articolo 5, ciascuna delle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì nei confronti dell'altra a far votare dai consiglieri di propria designazione alla carica di Amministratore Delegato il consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il consigliere nominato in sostituzione) indicato unitariamente dai consiglieri di designazione di ANAS, delegando ad esso i poteri di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5 – Amministratore Delegato

5.1 ANAS indicherà tra i consiglieri di amministrazione di propria designazione quello destinato a ricoprire la carica di Amministratore Delegato.

ANAS si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore Delegato al consigliere da essa indicato, unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti all'articolo 18.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

5.2 La Regione Veneto si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore Delegato al consigliere indicato da ANAS ai sensi dell'articolo 5.1, unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le

deleghe ed i poteri previsti all'articolo 18.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

Articolo 6 – Presidente

6.1 ANAS si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, nei confronti della Regione Veneto a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle deleghe e dei poteri previsti all'art. 16 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

Articolo 7 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su particolari materie

7.1 Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare in merito agli indirizzi di carattere strategico della Società da sottoporre alla Assemblea ed in ordine ai quali dovrà ottenersi la relativa autorizzazione prevista dallo Statuto.

Articolo 8 – Collegio Sindacale

8.1 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287, richiamato nell'art. 20 dello Statuto, il Presidente del Collegio è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un componente effettivo dall'Anas. L'assemblea prende atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del sindaco effettivo nominato da Anas; elegge, altresì, un sindaco effettivo su designazione in forma scritta da parte del Presidente p.t. della Giunta della Regione Veneto.

La Regione Veneto ed ANAS S.p.A. designano altresì un sindaco supplente ciascuno.

8.2 Tutti i componenti nominati dovranno possedere i requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dallo Statuto e dalla legge ed essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

8.3 Il primo Collegio Sindacale della Società, nominato in sede di atto costitutivo, sarà composto da:

(i) per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott.ssa Antonia Salsone Presidente

(ii) per la Regione Veneto

Dott. Paolo Venuti componente effettivo

Dott. Fabio Cadel sindaco supplente

(iii) per ANAS

Dott.ssa Gaetana Celico componente effettivo

Dott.ssa Romana Sciuto sindaco supplente

Articolo 9 – Controllo contabile

9.1 L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea ad una società di revisione individuata con procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

9.2 In sede di atto costitutivo, nelle more dell'esperimento della gara pubblica di cui sopra, il controllo contabile per il primo esercizio sarà conferito al Collegio sindacale.

Articolo 10 – Conciliazione

10.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione dei presenti Patti Parasociali che le Parti non riuscissero a risolvere bonariamente sarà rimessa ad un Collegio di Conciliazione composto dal Ministro delle infrastrutture, dal Presidente di ANAS e dal Presidente della Regione Veneto, su istanza della Parte più diligente.

10.2 Il Collegio di Conciliazione dovrà esprimersi entro 180 giorni dalla richiesta, senza alcuna formalità di rito, assumendo le notizie, le informazioni e la documentazione che riterrà utile e/o opportuna.

10.3 Ove il Collegio di Conciliazione raggiunga una determinazione unanime, essa sarà vincolante per le Parti come espressione della propria volontà negoziale.

Articolo 11 – Controversie

11.1 Ogni controversia sarà rimessa al Foro competente.

Articolo 12 – Cessione della partecipazione della Regione Veneto

12.1 La Regione Veneto potrà cedere ad una società dalla stessa interamente partecipata l'intera partecipazione azionaria con espressa rinuncia da parte di ANAS al diritto di prelazione. Il trasferimento delle azioni della Regione Veneto alla predetta società determinerà l'assunzione da parte di quest'ultima di tutti gli obblighi ed i diritti assunti dalla Regione Veneto con il presente accordo.

Articolo 13 – Comunicazioni

13.1 Tutte le comunicazioni previste dai presenti Patti Parasociali dovranno essere effettuate:

(i) quanto a ANAS presso la Presidenza della medesima

Via Monzambano 10 – 00185 ROMA

Telefax 06.4456224 – 06.4454948

indirizzo di posta elettronica presidenza@stradeanas.it

(ii) quanto alla Regione Veneto presso la Presidenza della medesima – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30100 Venezia

Telefax 041.5242524

indirizzo di posta elettronica presidente@regione.veneto.it

13.2 Eventuali variazioni a quanto indicato all'articolo 14.1 saranno efficaci solo dopo la comunicazione effettuata dalla Parte interessata.

Articolo 14 – Variazioni e sostituzione delle pattuizioni

14.1 Eventuali modifiche ai presenti Patti Parasociali saranno efficaci tra le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da entrambe le Parti.

14.2 Le Parti in caso di nullità anche sopravvenuta di una o più clausole dei presenti Patti dichiarano che negozieranno in buona fede delle clausole che, nel rispetto dell'interesse della Società, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità con i presenti Patti assunti.

Articolo 15 – Durata

15.1 I presenti Patti Parasociali hanno efficacia di cinque anni decorrenti dalla data di costituzione della Società.

15.2 Alla scadenza, i presenti Patti Parasociali si intenderanno tacitamente rinnovati per ulteriori cinque anni. E' fatto salvo il diritto di ciascuna delle due Parti di impedire il rinnovo tacito mediante comunicazione da effettuare all'altra Parte con un anticipo non inferiore a 180 giorni rispetto alla data di scadenza. Analogamente si procederà per le scadenze successive alla prima.

Articolo 16 – Termini

16.1 Tutti i termini indicati nei presenti Patti Parasociali, si intendono riferiti a giorni naturali e consecutivi.

Articolo 17 – Pubblicità

17.1 Il presente Patto Parasociale, ferme le comunicazioni di legge, sarà pubblicato sul sito internet di ANAS [www.stradeanas.it], della Regione Veneto [www.regione.veneto.it] e del Ministero delle infrastrutture [www.infrastrutturetrasporti.it].

Esso sarà pubblicato anche sul sito internet della Società, non appena istituito.

Articolo 18 – Allegati

18.1 Costituiscono Allegati al presente Patto Parasociale:

(i) l'Allegato 1: Statuto della Società.

Articolo 19 – Spese

19.1 Tutte le spese, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico di entrambe le Parti in misura pari.

Venezia, 1 marzo 2008